



ITALIA
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

XII Commissione (Affari sociali)

**Audizione del Direttore Affari Legislativi di Confindustria
Antonio Matonti**

Disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale" (AC 2617)

Roma, 13 novembre 2014

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per l'invito a partecipare a questa audizione, che mi consente di condividere con Voi alcune considerazioni su un tema di grande importanza, soprattutto in questo particolare momento storico.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crisi economica e finanziaria senza precedenti e a un crescente degrado sociale generato anche dall'esplosione della disoccupazione, in particolare giovanile.

È in discussione la sostenibilità stessa del nostro modello di sviluppo.

Per uscire dalla crisi più forti e coesi è necessario che tutte le componenti della società siano chiamate a partecipare, in modo propositivo e responsabile, al cambiamento del Paese. Esso passa anche attraverso l'attuazione concreta del principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 118 della nostra Costituzione.

Si tratta di un principio cardine dello Stato moderno, corollario delle superiori istanze di libertà e democrazia, che conferisce ai cittadini e alle loro formazioni la facoltà di cooperare con le Istituzioni per soddisfare i bisogni delle comunità.

È dunque senz'altro un tratto qualificante del disegno di legge delega la scelta di porre al centro dell'attività di riordino normativo proprio il principio di sussidiarietà.

Considerazioni generali

Il Terzo settore, oggi, si presenta particolarmente frammentato, sia sotto il profilo soggettivo, perché comprende una pluralità di soggetti tra loro eterogenei, sia dal punto di vista regolamentare. Il quadro normativo, che trae origine dalla disciplina codicistica della associazioni senza scopo di lucro, si è infatti ramificato in una serie di interventi legislativi settoriali tra loro disorganici.

È dunque condivisibile la scelta di procedere a un'azione di armonizzazione e definire un contesto di regole favorevoli al dispiegarsi del potenziale di crescita e di occupazione insito nell'economia sociale.

Un approccio basato sugli obiettivi e non soltanto sulla natura dei soggetti

Nel discutere nel merito della riforma del Terzo settore, intendo anzitutto svolgere alcune considerazioni sul perimetro degli interventi oggetto del provvedimento.

Ritengo sia essenziale, infatti, che l'attività di riordino normativo sia diretta a definire un sistema di regole in grado di valorizzare le attività "no profit" indipendentemente dalla natura dei soggetti che le svolgono.

Infatti, se da un lato gli operatori del Terzo settore sopperiscono spesso a forme di "fallimento del mercato", assolvendo compiti che le Istituzioni non sono in grado di svolgere, è indubbio l'eguale valore delle azioni realizzate in questo campo da soggetti per loro natura "profit", in primo luogo le imprese, attraverso interventi a sostegno delle comunità locali e del benessere dei cittadini.

D'altra parte, l'obiettivo del disegno di legge di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese si pone in piena sinergia con l'impegno profuso in questa direzione da un altro attore economico: l'impresa industriale.

Gli imprenditori industriali sono pienamente consapevoli del processo di innovazione in atto e ne sono protagonisti, attraverso comportamenti di responsabilità sociale.

La cultura della responsabilità sociale è ormai ampiamente sviluppata non solo presso le grandi imprese, ma anche presso quelle di minori dimensioni che, sempre più di frequente, la considerano un fattore strategico per la propria competitività.

È, del resto, ormai noto che l'impegno delle imprese per il benessere sociale genera impatti positivi, che contribuiscono concretamente allo sviluppo globale, agendo come fattore chiave per la creazione di ricchezza.

È essenziale, dunque, che il nostro Paese si doti di un'ampia gamma di strumenti in grado di favorire azioni a impatto sociale. Più in generale, è opportuno avviare una riflessione su quell'insieme di strutture organizzative e reti tra pubbliche amministrazioni, operatori di mercato e operatori del "no profit" che, unendo le forze, cercano di fronteggiare i disagi della società e puntare allo sviluppo sostenibile.

Si tratta del cosiddetto Quarto settore, al cui sviluppo dobbiamo tutti guardare con attenzione.

Intendo dire che occorre promuovere una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra pubblico e privato per favorire la realizzazione di investimenti a elevato impatto sociale. Si deve, in altri termini, promuovere un nuovo sistema che - nel campo del welfare, della cultura, della tutela e riqualificazione del territorio - meglio equilibri le politiche pubbliche con gli interventi dei privati.

L'obiettivo finale deve essere di riuscire a far fronte a un fabbisogno di spesa oggi non più sostenibile per il bilancio pubblico.

Si inserisce in questo solco il cosiddetto *Art Bonus*, di recente varato dal Governo e che introduce un credito di imposta a beneficio di privati che contribuiscano, a titolo di liberalità, al restauro dei beni culturali.

In questo contesto, quindi, il riconoscimento delle misure agevolative previste nel testo del disegno di legge dovrebbe essere legato alle finalità dell'attività svolta, a prescindere dalla natura dei soggetti che la svolgono.

Solo seguendo questo approccio è possibile assicurare che qualsiasi azione a impatto sociale benefici di regole di favore, a partire da quelle fiscali. In proposito, una riforma del Terzo settore potrebbe essere l'occasione per riorganizzare le attuali agevolazioni in un unico credito di imposta "sociale", utilizzabile in compensazione con le imposte dirette ed indirette, erariali e locali.

D'altra parte, non deve essere in alcun modo in discussione l'obiettivo del disegno di legge di prevenire e contrastare l'utilizzo abusivo di regimi fiscali "favorevoli" da parte

di soggetti che, invece, esercitano attività di natura lucrativa: tali comportamenti non solo danneggiano la libera concorrenza tra imprese, ma drenano risorse a detrimento dei soggetti cui dovrebbero essere effettivamente destinate.

Centralità del principio di sussidiarietà

Ritengo utile, poi, svolgere qualche ulteriore considerazione sul principio di sussidiarietà. Esso implica che le Istituzioni pubbliche promuovono lo sviluppo delle persone e della società civile premiando le energie degli individui e delle loro aggregazioni.

La sussidiarietà trova la sua naturale declinazione nella formazione dei corpi intermedi che, oggi come in passato, hanno un ruolo fondamentale nel sistema economico e della rappresentanza degli interessi.

È lo stesso modello democratico, che riconoscendo la libertà di associazione e valorizzando le formazioni sociali per l'adempimento dei doveri di solidarietà, vuole garantire l'autonomia delle Istituzioni che operano con finalità di interesse generale.

Questa tensione partecipativa trova una sua identificazione proprio nei corpi intermedi, che sono espressione dell'identità individuale e collettiva del Paese.

Infatti, l'interesse generale si realizza quando i cittadini, singoli e associati, risultino essere al tempo stesso utenti e agenti di servizi volti alla soddisfazione di bisogni collettivi.

Tutto questo non esime i corpi intermedi dalla necessità di affrontare le sfide della modernità, avviando un processo di profonda riorganizzazione e di rinnovata legittimazione nei confronti dei propri *stakeholder*.

In questo senso, il disegno di legge può rappresentare un passaggio in grado di stimolare e accelerare questo processo.

Bisogna tuttavia temperare questa istanza con l'esigenza di non imbrigliare le formazioni sociali in un sistema di regole troppo rigide e non proporzionate rispetto agli obiettivi.

Proporzionalità tra oneri organizzativi e misure agevolative

Il tema della proporzionalità è centrale quando si discute delle misure, soprattutto di natura fiscale, volte ad agevolare lo sviluppo degli organismi "no profit". Sviluppo che, come ho già evidenziato, deve avvenire attraverso un uso efficace delle risorse disponibili e strumenti in grado di prevenire eventuali abusi.

In questa ottica, il disegno di legge prefigura una serie di nuovi obblighi a carico degli operatori del Terzo settore. È importante però che i costi connessi ai nuovi oneri organizzativi siano correttamente bilanciati rispetto alle finalità perseguite dal Legislatore, affinché non si traducano in vincoli eccessivi alla libera iniziativa economica.

Per questo motivo, occorre integrare i criteri direttivi previsti dalla legge delega con un richiamo esplicito al principio di proporzionalità.

Il rischio sarebbe, altrimenti, di vanificare gli obiettivi di semplificazione, che pure il provvedimento intende perseguire. In concreto, un insieme di oneri amministrativi non coerenti con il dinamismo delle formazioni sociali interessate dal disegno di legge finirebbe per frustrare il loro contributo alla crescita economica e occupazionale del Paese.

Rinviando alla lettura del documento completo le considerazioni di dettaglio sull'articolato del disegno di legge, vorrei concludere richiamando la straordinaria opportunità offerta dal provvedimento. Se realizzata, la riforma del Terzo settore rappresenterà uno strumento centrale per superare l'attuale fragilità economica del Paese, migliorando i livelli di occupazione, la coesione e la protezione sociale, la partecipazione e il pieno sviluppo della persona.

Considerazioni di dettaglio

Valutazione sui principi e criteri direttivi

In linea generale, i principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge delega sono da valutare positivamente.

È apprezzabile, in particolare, il fatto che forme e modalità organizzative degli enti interessati debbano essere ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità e trasparenza.

Tuttavia, il tema della partecipazione degli associati e dei lavoratori all'organizzazione - menzionato nell'articolo 2 comma 1, lett. f) - rappresenta un punto particolarmente delicato, che merita una riflessione approfondita in vista della definizione della relativa disciplina attuativa.

Inoltre, è apprezzabile che tra i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi la riforma del Terzo settore sia compreso anche il richiamo alla valorizzazione del ruolo degli enti privati nella fase di programmazione, a livello territoriale, del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

Condivisibile anche l'intenzione di individuare criteri e modalità per l'affidamento agli stessi enti di servizi di interesse generale, improntati al rispetto dei requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione. Può essere, questo, uno dei modi per favorire la costituzione di reti fra soggetti di diversa natura (imprese sociali e operatori di mercato) che, unendo le forze, potrebbero offrire risposte efficaci alle nuove esigenze sociali, con particolare riferimento a quelle di natura socio-assistenziale.

Meritano una considerazione a parte i criteri direttivi orientati a contrastare comportamenti abusivi e a favorire la trasparenza degli enti del Terzo settore. Si tratta di obiettivi pienamente condivisibili, che, come già evidenziato, vanno declinati in modo da non limitare il dinamismo di queste realtà.

Ci si riferisce, in particolare, agli obblighi di controllo interno, rendicontazione, informazione verso il pubblico. Nella declinazione concreta di tali obblighi, in sede attuativa, sarà essenziale assicurare il rispetto del generale principio di proporzionalità.

L'impresa sociale

È particolarmente apprezzabile l'intento del Disegno di Legge di rivedere lo statuto giuridico dell'impresa sociale, potenziandone le possibilità di crescita secondo i principi di semplificazione e innovazione.

Bisogna considerare che la normativa che fino a oggi ha regolato l'impresa sociale (D.lgs n. 155 del 2006) è risultata troppo rigida e vincolante per un mondo imprenditoriale che presenta diverse anime e forte dinamismo.

Una classificazione troppo limitata dei settori nei quali sviluppare l'impresa sociale, il divieto assoluto di diffusione degli utili, la struttura giuridica che di fatto non consente di attrarre capitali stranieri, una *governance* chiusa e l'assenza di benefici fiscali per le imprese sociali, ne hanno in questi anni limitato la portata.

Si consideri che sono meno di 800 le imprese iscritte nel registro previsto dalla Legge nonostante il mondo degli operatori sociali sia ben più consistente: oggi operano in Italia oltre 11 mila cooperative sociali, ma soprattutto si stima che vi siano oltre 100 mila imprese attive nel sociale ma che non rientrano nei ristretti confini della Legge.

I principi contenuti nel disegno di legge rappresentano, dunque, un primo passo importante per dare impulso al settore, attraverso la previsione della revisione dei criteri di attribuzione per la qualifica di impresa sociale, il superamento del divieto di distribuzione degli utili (seppure declinato con apposite garanzie, tale superamento potrà favorire l'ingresso di capitali esterni), l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, nonché la razionalizzazione della disciplina fiscale.

Un rilievo merita il richiamo, contenuto nella nuova definizione di "impresa sociale", al tema del coinvolgimento dei dipendenti nella gestione. Si tratta di un aspetto che

andrà declinato con modalità chiare e ben definite, delimitandone i confini esatti di operatività onde evitare improprie estensioni di forme partecipative.

Misure fiscali e strumenti di finanza sociale

Come anticipato, l'obiettivo di riordinare e armonizzare la disciplina tributaria e le diverse misure agevolative e di sostegno economico rappresenta una condizione imprescindibile per lo sviluppo del Terzo settore.

Tra i criteri di delega si prevede, in primo luogo (articolo 6, comma 1, lett. a), di addivenire a una definizione di ente non commerciale ai fini fiscali.

A tale riguardo, merita ricordare che - per quanto attiene alle imposte sui redditi - le regole del TUIR attualmente in vigore (art. 73, comma 1, lett. c) elencano tra i soggetti passivi IRES anche *“gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (...)”*. Viene poi specificato che, l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Al fine di elaborare una definizione di ente non commerciale valida ai fini fiscali e di ampia portata, non limitata a specifici comparti impositivi, andrebbe valutata l'ipotesi di integrare i requisiti previsti dal TUIR, appena menzionati.

Si potrebbe, ad esempio, valutare l'opportunità di definire, in via normativa, cosa si intenda per *“svolgimento dell'attività istituzionale con modalità non commerciali”*, prendendo spunto da quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. n. 200 del 19 novembre 2012, che reca alcune norme della disciplina dell'Imposta Municipale Unificata (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), applicabile agli enti non commerciali. Tale decreto, all'art. 1, co. 1, lett. p) dispone, in particolare, che per *“modalità non commerciali”* di svolgimento dell'attività

istituzionale degli enti non commerciali devono intendersi quelle *“modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”*.

Riteniamo, tuttavia, indispensabile che una tale definizione non pregiudichi quanto attualmente stabilito dall'articolo 148, co. 3, del TUIR; tale disposizione prevede che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate da associazioni sindacali e di categoria, dietro il pagamento di corrispettivi specifici pagati dagli iscritti, associati o partecipanti ovvero nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, per regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

D'altra parte, la disposizione fiscale appena richiamata è in linea con i principi e criteri direttivi del disegno di legge (ci si riferisce, in particolare, all'art. 2, co. 1, lett. h).

Con riferimento alla razionalizzazione e semplificazione della deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche o giuridiche delle donazioni in natura e in denaro, in favore del Terzo settore, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), va osservato che la disciplina fiscale appare frammentata. Infatti, le principali agevolazioni fiscali inerenti le erogazioni liberali disposte a favore del Terzo settore sono disciplinate in modo disorganico, in parte dalla normativa speciale dettata dall'art.14 del DL n. 35/2005 ed in parte dalle norme generali contenute nel TUIR (artt. 15, comma 1 e 100, comma 2).

Nel dettaglio, l'art. 14, del DL n. 35/2005 prevede che le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o soggetti IRES in favore di determinati soggetti rientranti nell'ambito del Terzo settore (ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, fondazioni e associazioni riconosciute) siano deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70 mila euro annui.

Presupposto per fruire di tale agevolazione fiscale è il rispetto da parte del soggetto beneficiario di specifici obblighi di rendicontazione delle erogazioni ricevute.

L'agevolazione prevista dal DL n. 35/2005 è particolarmente conveniente per i soggetti IRES perché è alternativa alle disposizioni generali del TUIR, meno favorevoli, le quali prevedono la deducibilità dal reddito di impresa degli oneri di utilità sociale per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, deducibili nel limite del 2% del dichiarato e comunque nella misura massima di 2.065,83 euro annui (art. 100, comma 2, lett. h).
- le spese sostenute relative all'impiego di personale dipendente assunti a tempo indeterminato, deducibili nel limite del 5 per mille, utilizzato per prestazioni in favore delle ONLUS (art. 100, comma 2, lett. i).

Per quanto concerne le persone fisiche, in alternativa all'agevolazione prevista dall'art. 14 del DL n.35/2005, tali soggetti possono optare per le disposizioni generali del TUIR relative alle detrazioni per oneri.

In particolare, si prevede una detrazione IRPEF nel limite del 26% e comunque non superiore a 2.065,83 euro annui per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore di: ONLUS, e iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, nei Paesi non appartenenti all'OCSE (art. 15, comma 1.1 del TUIR).

Queste misure fiscali previste per incentivare le erogazioni liberali a favore del Terzo settore hanno un ridotto impatto finanziario per l'Erario (stimabile in circa 130 milioni di euro), ma hanno una rilevante ricaduta in termini sociali per il contributo che il Terzo settore può dare nell'attuale crisi economica.

Al fine di realizzare un piano di azione volto a favorire il sostegno del terzo settore da parte delle imprese, superando la logica di incentivare iniziative di singoli donatori, si propone di valutare l'ipotesi di riorganizzare le attuali agevolazioni fiscali in favore del Terzo settore, in un unico credito di imposta "sociale", utilizzabile in compensazione

orizzontale con le imposte dirette ed indirette, erariali e locali, secondo lo schema dell'*Art Bonus* sopra richiamato.

Questa misura potrebbe incentivare le erogazioni liberali da parte di imprese con perdite fiscali pregresse, per le quali le attuali deduzioni dal reddito di impresa potrebbero essere poco attraenti.

L'indicazione delle erogazioni liberali effettuate dai donatori a favore del terzo settore, in dichiarazione dei redditi (nello specifico quadro RU), potrebbe, peraltro, favorire il controllo dell'Amministrazione finanziaria sugli enti beneficiari delle erogazioni liberali, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica di ente del Terzo settore.

Inoltre il disegno di legge prevede un intervento di razionalizzazione dei regimi contabili e fiscali semplificati destinati gli enti del Terzo Settore.

L'analisi dei regimi contabili e fiscali degli enti in questione rivela una stratificazione della legislazione speciale che, nel tempo, ha determinato un alto livello di frammentarietà e disorganicità; concordiamo, pertanto, sulla necessità di intervenire sul corpus normativo esistente, nell'ottica di una sua semplificazione e armonizzazione. Va, per esempio, valutata l'opportunità di realizzare un miglior coordinamento della disciplina fiscale riservata alle ONLUS, con quella riservata alle cooperative sociali.

L'intervento sui regimi fiscali e contabili si lega, peraltro, a quello contenuto nel disegno di legge che include, tra le finalità generali dell'intervento normativo, il riordino della disciplina tributaria vigente, anche mediante la redazione di un testo unico del Terzo Settore.

Sul piano degli adempimenti contabili e fiscali oggi esistono, per ciascuna tipologia di ente regimi differenziati che, nel complesso, rischiano di delineare uno scenario di incertezza per gli operatori del settore. Per questo motivo siamo a favore di una semplificazione dell'apparato normativo esistente, cui deve accompagnarsi la

previsione di un sistema di controlli idoneo a verificare la rispondenza del singolo ente ai criteri e ai requisiti individuati dalla normativa di settore.

Di rilievo l'attenzione che il disegno di legge dedica al tema degli strumenti finanziari. È infatti essenziale favorire lo sviluppo di strumenti di finanza in grado di promuovere investimenti che producano impatti sulla società misurabili e positivi.

Nel nostro Paese - connotato da un mercato di investimenti a impatto sociale giovane ma comunque complesso e articolato - è essenziale catturare parte del flusso di capitali che è oggi alla ricerca di opportunità di investimento, introducendo stabilmente nel mercato finanziario una nuova dimensione.

Fondazioni bancarie, banche, investitori istituzionali, ma anche i singoli risparmiatori, possono assumere un ruolo cruciale per catalizzare risorse verso una nuova generazione di investimenti a impatto sociale.

In tal senso in Italia ci sono esperienze importanti che, soprattutto in determinati casi, vanno valorizzate e rafforzate. Vanno poi sviluppati nuovi strumenti già diffusi nel sistema anglosassone e ai quali guardiamo con forte interesse.

In tale ambito, il disegno di legge delega indica una serie di principi e criteri direttivi che vanno nella direzione auspicata da Confindustria.

In particolare, è decisamente positivo che il disegno di legge intenda promuovere l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione di titoli di solidarietà e di nuove forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

Il campo degli strumenti utilizzabili e delle innovazioni che si possono introdurre nella finanza sociale è molto ampio. Occorre soprattutto promuovere, anche attraverso politiche fiscali, lo sviluppo di "Social Impact Bond", al momento assenti nel sistema italiano, ma già diffusi all'estero. Lo sviluppo di un mercato di obbligazioni cosiddette *pay for success* - ovvero di obbligazioni tese a finanziare investimenti a impatto sociale il cui rendimento, garantito anche dallo Stato, è collegato al successo raggiunto dall'investimento - potrà determinare, al tempo stesso, importanti benefici in termini

di sviluppo di attività in ambito sociale e di contenimento ed efficienza della spesa pubblica sostenuta per perseguire obiettivi nel medesimo ambito sociale.

In quest'ambito, va tuttavia sottolineato il ruolo cruciale assunto dal settore pubblico.

PA centrali e locali, infatti, possono agire in qualità di committenti e acquirenti di servizi sociali che, anche attraverso l'utilizzo di strumenti come i Social Impact Bond, devono produrre il massimo impatto possibile dalle risorse pubbliche spese. Ma al *policy maker* spetta anche il compito di definire un quadro di regole teso a favorire la diffusione di strumenti innovativi.

Anche assicurazioni e fondi pensione - il cui ruolo a supporto del finanziamento dell'economia reale è stato di recente potenziato con alcune disposizioni introdotte dal DL Destinazione Italia e dal DL Competitività - rappresentano una sfida per l'offerta di *impact finance*. In proposito serviranno però, oltre a un cambio culturale, anche una rimodulazione dei vincoli agli investimenti e, soprattutto, una politica fiscale tesa a favorire simili interventi.

Positiva è l'attenzione dedicata dal disegno di legge al tema degli investimenti di capitale, un fronte sul quale la finanza inclusiva è ancora a uno stadio iniziale, riflettendo il ridotto spessore e la debolezza dei mercati tradizionali. In proposito condivisibile appare la previsione che pare tesa a promuovere adeguamenti regolamentari in tema di *equity crowdfunding*, al fine di un ampio accesso delle imprese sociali a tale forma di raccolta di capitali.

La nuova normativa sul *crowdfunding* destinata anche alle start-up a vocazione sociale, sta infatti suscitando interesse e generando i primi risultati. Sebbene sia presto per un giudizio sulla sua efficacia si può sin da ora sottolineare l'opportunità di estendere la platea delle imprese beneficiarie anche oltre quella delle start-up nonché di introdurre alcune semplificazioni alla rigida regolamentazione della Consob.

In questo campo si dovrebbe anche valutare la possibilità di promuovere la creazione di un fondo di fondi che - anche attivando risorse comunitarie - incoraggi le iniziative nazionali.

In tema di strumenti di debito, appare condivisibile la previsione di uno specifico fondo rotativo che conceda finanziamenti agevolati per gli investimenti, ma occorre porre attenzione anche a una serie importante di altri strumenti già previsti nel nostro sistema, ma in attesa di effettiva attivazione.

In tale ambito un cenno specifico merita il microcredito, per il quale l'Italia vanta un quadro normativo avanzato rispetto ad altri Paesi europei. La riforma realizzata con la revisione del Testo Unico Bancario nel 2012 - che ha introdotto una specifica categoria di intermediario finanziario specializzato nel microcredito - va tuttavia ancora definitivamente attuata. Inoltre, non è stata ancora resa operativa la misura del DL Salva Italia che ha previsto uno specifico intervento del Fondo di Garanzia per le PMI a favore del microcredito. Considerata l'efficacia mostrata dal Fondo in questi anni nel sostenere l'accesso al credito delle imprese, l'attivazione di tale misura è urgente.

Con riferimento allo sviluppo di strumenti di finanza sociale sarà inoltre opportuno attivarsi per promuovere l'utilizzo di fondi strutturali e risorse comunitarie a sostegno delle imprese sociali e dell'*impact investing*. Occorrerà poi verificare la possibilità che CDP svolga un ruolo a sostegno degli investimenti ad impatto sociale.

Infine siamo consapevoli che un intervento sulla leva fiscale potrebbe rivelarsi utile al fine di favorire la diffusione di investimenti nel Terzo settore e si potrebbe, a tal fine, ipotizzare un regime agevolato per i soggetti che investono in titoli di solidarietà.

Si ribadisce ancora una volta, peraltro, che a interventi di questo tipo dovrà comunque accompagnarsi una chiara definizione normativa degli investimenti fiscalmente agevolati, che punti ad arginare qualunque rischio di abuso.